

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (in G.U. n. 94 del 22.4.1999), in vigore dal 7 maggio 2004, ha introdotto la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), definito come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (art. 1, comma 1).

- I suddetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (art. 1, comma 2). L'accertamento regionale è, innanzitutto, necessario ai fini dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (Circ. INPS 24 maggio 2004 n. 85), a sua volta presupposto del trattamento tributario infra precisato. Il termine "ad ogni effetto" (da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 (che fa riferimento alla "legislazione statale", che comprende la legislazione previdenziale e quella tributaria) sembra deporre nel senso che l'accertamento regionale sia costitutivo anche ai fini del particolare trattamento tributario conseguente alla qualifica di IAP; con la conseguenza che, in mancanza del suddetto accertamento, detto trattamento tributario (infra descritto) non sarebbe comunque applicabile.

- Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei requisiti indicati dal decreto in esame (art. 1, comma 3), e precisamente:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

- Le norme della vigente legislazione riferite all'imprenditore agricolo a titolo principale si intendono ora riferite all'imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 4). Si è ritenuto che la permanente vigenza dell'art. 13 della legge 153/1975 (richiamato dall'art. 1, nota 1, della tariffa allegata al d.p.r. 131/1986) comporti che gli acquisti da parte di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, ivi previsti, sono tuttora soggetti all'imposta di registro con l'aliquota dell'8%. Tale regime si applica anche agli

acquisti dell'imprenditore agricolo professionale persona fisica (anche se non iscritto alla relativa gestione previdenziale e assistenziale), salvo quanto infra precisato.

- Ai fini delle agevolazioni sulle imposte indirette e delle agevolazioni creditizie, l'imprenditore agricolo professionale, purché iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è equiparato alla persona fisica coltivatore diretto (art. 1, comma 4); ciò, soprattutto, ai fini delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina e sui territori montani (ricorrendone i requisiti oggettivi e procedurali). Le due qualifiche, comunque, non coincidono, con la conseguenza che è anche possibile possedere la qualifica di coltivatore diretto e non quella di IAP.

La legge non chiarisce che tipo di documentazione lo IAP debba produrre al fine di ottenere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina; sembra plausibile ritenere che sia applicabile la relativa disciplina (e quindi produzione all'atto della registrazione di un certificato provvisorio, e successiva produzione entro tre anni di un certificato definitivo attestante, tra l'altro, i nuovi requisiti soggettivi). Analogamente, può forse ritenersi che rimangano in vigore le disposizioni procedurali disciplinate dalla nota I all'art. 1 della tariffa, già dettate con riferimento all'imprenditore agricolo a titolo principale.

Con D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 101 (in G.U. n. 137 del 15.6.2005), in vigore dal 30 giugno 2005, sono state **modificate** alcune tra le disposizioni del d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99, in tema di imprenditore agricolo professionale (IAP), sopra illustrate. In particolare:

- all'art. 1, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 99/2004, è soppressa la parola "società", cosicché ai fini del rispetto della previsione che almeno il 50% del reddito globale da lavoro derivi da attività agricola, devono essere computate anche le somme percepite in società operanti nel settore agricolo. Conseguentemente, all'art. 1, comma 5, si precisa che le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura;

- all'art. 1, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 99/2004, si precisa che nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

- viene precisato che all'imprenditore agricolo professionale "persona fisica", se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. A fini antielusivi, si dispone poi che la perdita dei requisiti di IAP, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime (art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 99/2004);

- l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve isciversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di

cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001 n. 142 (art. 1, comma 5-*bis*, del d. lgs. n. 99/2004);

- le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP (art. 1, comma 5-*ter*, del d. lgs. n. 99/2004). Conseguentemente - come precisa la Relazione governativa allo schema di decreto legislativo - al fine di usufruire in via provvisoria delle agevolazioni, è sufficiente la presentazione dell'istanza alla Regione, e la previa iscrizione all'apposita gestione dell'INPS;

- per le società cooperative, è stata eliminata la previsione (già art. 1, comma 3, lett. *b*), del d. lgs. n. 99/2004) secondo cui " nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale". Sono state quindi equiparate le società di capitali e le cooperative ai fini dei requisiti per accedere alla qualifica di IAP: in entrambi i casi, è sufficiente che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 3, lett. *c*), del d. lgs. n. 99/2004). Non rilevano invece, nelle cooperative, le qualifiche degli amministratori non soci;

- si precisa, a fini antielusivi, che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società (art. 1, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 99/2004).

L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste (art. 14, comma 13-*quater*, d. lgs. n. 99/2004).

SOCIETA' AGRICOLE

Il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (in G.U. n. 94 del 22.4.1999), in vigore dal 7 maggio 2004, detta alcune norme in materia di società agricole:

- La società che abbia ad oggetto esclusivo l'esercizio di attività agricola *ex art.* 2135 c.c. deve indicare, nella propria ragione o denominazione sociale, l'indicazione di "società agricola" (art. 2, comma 1). Le società agricole costituite prima del 7 maggio 2004 devono adeguare i propri statuti; la trascrizione immobiliare e la voltura catastale, conseguenti alla modifica della ragione o denominazione sociale, sono esenti da tributi e diritti, e quindi non scontano imposte ipotecarie, tasse ipotecarie, imposta di bollo (art. 2, comma 2). Si applicano invece all'atto modificativo le normali imposte di registro e bollo.

- La società agricola, che abbia ad oggetto esclusivo tale attività, ha qualifica di "imprenditore agricolo professionale" *ex art.* 1, comma 3; nella misura in cui vi sia l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è equiparata al

coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni in materia di imposte indirette e creditizie, ex art. 1, comma 4. Alla società agricola di persone, ove almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, si applicano poi le agevolazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge a favore delle persone fisiche coltivatori diretti (Circ. INPS 24 maggio 2004 n. 85).

- Alla società agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto (non, quindi, di imprenditore agricolo professionale), come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, spetta il diritto di prelazione agraria previsto dalla legge a favore dei coltivatori diretti (art. 2, comma 3).

- Alla società agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (art. 2, comma 3).

- Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni (art. 11).

Per quanto riguarda la forma giuridica della società agricola, può essere adottata una qualsiasi delle forme previste dal codice per le società di persone o di capitali (art. 2249, comma 2, c.c.), oltre che ovviamente la forma della cooperativa agricola.

Con D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 101 (in G.U. n. 137 del 15.6.2005), in vigore dal 30 giugno 2005, sono state **modificate** alcune tra le disposizioni del d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99, in tema di società agricole, sopra illustrate. In particolare:

- si precisa che l'esenzione dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale (con l'indicazione di "società agricola") negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari è estesa "per ogni altro adempimento a tal fine necessario" (art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 99/2004);

- alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del d. lgs. n. 99/2004, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. A fini antielusivi si precisa che la perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime (art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 99/2004);

- le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime (art. 2, comma 4-bis, del d. lgs. n. 99/2004).

- In definitiva, quindi, le agevolazioni per le imposte indirette, previste per le persone fisiche coltivatori diretti, competono:

1) - alle società agricole qualificate come IAP, ex art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 99/2004, e quindi se lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività agricole, ed inoltre: nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari); nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) sia in possesso della qualifica di IAP;

2) - alle società agricole - che abbiano cioè quale oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività agricole - le quali, ancorché non qualificate come IAP, siano società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, ovvero società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

COMPENDIO UNICO DI TERRENI AGRICOLI

Con D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 101 (in G.U. n. 137 del 15.6.2005), in vigore dal 30 giugno 2005, sono state modificate alcune disposizioni del d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99, in tema di compendio unico di terreni agricoli. In particolare:

- si precisa che la costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi dell'art. 7, senza alcuna maggiorazione (art. 7, comma 11-*bis*, d. lgs. n. 99/2004). Quindi sembra preclusa la stipula di un atto separato al fine di costituire il compendio unico;

- si precisa che possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà (art. 7, comma 11-*ter*, del d. lgs. n. 99/2004);

- la costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico (non è quindi sufficiente la scrittura privata autenticata). Gli onorari notarili in tale ipotesi si applicano nella misura fissa di euro 74 (art. 7, comma 11-*quater*, del d. lgs. n. 99/2004);

- viene modificata anche la disciplina del vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817, da ultimo oggetto di regolamentazione nell'articolo 11, comma 4, lettera *b*), del d. lgs. 18 maggio 2001 n. 228: si precisa, in particolare, che il suddetto vincolo può essere revocato nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione. Detto vincolo di indivisibilità, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia può essere, altresì, revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato (art. 4 del d. lgs. n. 101/2005).

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI

Con D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 (in G.U. n. 137 del 15.6.2005), in vigore dal 30 giugno 2005, sono state dettate nuove disposizioni in tema di organizzazioni di produttori.

Vengono definiti come "produttori" gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, aderenti ad una organizzazione dei produttori, che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata (art. 1, lett. b).

Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti, svolgendo quindi una funzione di tipo "consortile" (cfr. l'art. 2, comma 1). A tal fine, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici (art. 2, comma 2).

Le organizzazioni di produttori devono assumere, alternativamente, la forma di società di capitali (aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi), di società cooperative agricole e loro consorzi, oppure ancora di società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile (costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie) (art. 3, comma 1). Non costituiscono quindi più forma idonea i consorzi con attività esterna ex art. 2612 c.c.

Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono avere un contenuto dettagliato, conforme alla previsione dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 102/2005.

Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro (art. 3, comma 3). Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche (art. 3, comma 4). Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3 (art. 3, comma 5).

Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile (art. 4, commi 1 e 2). Ciò pone il problema del coordinamento con le disposizioni che disciplinano l'iscrizione delle società nel registro delle imprese.

Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674 devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva

determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.

L'art. 5 disciplina forme associate di organizzazioni di produttori, che possono assumere le forme societarie indicate all'art. 3, comma 1, e che hanno come oggetto le attività "consortili" indicate all'art. 5, comma 1. Il contenuto dei relativi statuti è disciplinato in dettaglio dall'art. 6, comma 1. Si prevede inoltre che l'organizzazione comune debba essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro; disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee; prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune (art. 6, comma 2). Le regioni e le provincie autonome possono definire requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni (art. 6, comma 3). Anche le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori.

Gli artt. 10 e seguenti disciplinano i "contratti quadro" che le organizzazioni di produttori possono sottoscrivere con le finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione (art. 12, comma 2). In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente (art. 12, comma 3).

ALTRI ATTI DI TRASFERIMENTO DI FONDI RUSTICI

Ulteriori agevolazioni tributarie in materia agricola sono dettate dal D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (in G.U. n. 94 del 22.4.1999), in vigore dal 7 maggio 2004:

- Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini (art. 9, comma 1).

- Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo (art. 9, comma 2).

- Si rammenta, inoltre, il disposto dell'art. 14, comma 2, della legge n. 383/2001, secondo il quale "Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi"; disposizione che l'Amministrazione finanziaria (Circ. Agenzia Entrate 18 ottobre 2001 n. 91/E, paragrafo 3) ha peraltro ritenuto applicabile solo ai trasferimenti a causa di morte.